

JTF 2021 2027 AVVISO PROGRAMMI INTEGRATI DI AGEVOLAZIONE TARANTO

AVVISO PROGRAMMI INTEGRATI DI AGEVOLAZIONE TARANTO **PIA TARANTO**

PUGLIA



PUGLIA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud

Sommario

Premesse	2
Capo I FINALITÀ E OPERATIVITÀ DELL'INTERVENTO.....	2
Art. 1 - Finalità, riferimenti normativi e regimi di aiuto	2
Art. 2 - Definizioni	6
Art. 3 - Operatività dell'intervento e dotazione finanziaria.....	6
Capo II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ	6
Art. 4 - Soggetti beneficiari.....	6
Art. 5 - Settori ammissibili e attività escluse	7
Art. 6 - Localizzazione.....	8
Capo III INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI.....	8
Art. 7 - Progetti ammissibili	8
Art. 8 - Entità delle spese agevolabili	9
Art. 9 - Intensità delle agevolazioni	9
Art. 10 - Spese ammissibili	11
Art. 11 - Spese non ammissibili.....	13
Capo IV MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	14
Art. 12 - Fase di accesso	14
Art. 13 - Presentazione ed istruttoria del progetto definitivo	15
Art. 14 - Concessione delle agevolazioni e modalità attuative del progetto	15
Art. 15 - Monitoraggio.....	16
Capo V REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI.....	16
Art. 16 - Durata e termini di realizzazione del progetto	16
Art. 17 - Cumulo	17
Art. 18 - Contrasto al lavoro non regolare (Clausola sociale).....	17
Art. 19 - Revoche.....	17
Art. 20 - Variazioni al programma approvato.....	19
Capo VI DISPOSIZIONI FINALI.....	19
Art. 21 - Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i.....	19
Art. 22 - Pubblicità e trattamento dei dati personali	20
Art. 23 - Norme anticorruzione.....	21
PER INFORMAZIONI:.....	21

PUGLIA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud

Premesse

1. Il presente Avviso rende operativi:
 - ✦ le disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2021/1056 Del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo per una transizione giusta (GU L 231 del 30 giugno 2021, pag. 1) d'ora in avanti "Regolamento JTF";
 - ✦ la Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022)9764 del 16 dicembre 2022, con la quale è stato approvato il summenzionato Programma Nazionale Just Transition Fund Italia 2021-2027, comprensivo dei Piani Territoriali per una transizione giusta;
 - ✦ il decreto del Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud Ufficio V "Ufficio per le politiche territoriali e la cooperazione territoriale" del 13 febbraio 2025 che approva, nell'ambito del JTF ITALIA 2021-2027, il Piano Esecutivo di Taranto PT JTF- Provincia di Taranto;
 - ✦ gli indirizzi della strategia di specializzazione S3 "Strategia regionale per la specializzazione intelligente" - Smart Puglia 2030 - (d'ora in avanti S3), approvata dalla Giunta regionale il 27 aprile 2022 con deliberazione n. 569 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 65 del 13 giugno 2022;
 - ✦ gli obiettivi strategici della strategia regionale per la Parità di Genere come definiti nell'ambito dell'Agenda di Genere (D.G.R. 1466 del 15 settembre 2021);
 - ✦ gli indirizzi della "Carta dei diritti fondamentali dell'UE e alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRDP)".
2. Gli interventi da agevolare sono selezionati con procedura valutativa a sportello (art. 5 comma 3 del D.Lgs n. 123/1998 e ss.mm.ii.).
3. La gestione del presente strumento è di competenza della Regione – Dipartimento Sviluppo Economico – Sezione Competitività, che procederà alla sua attuazione mediante il coinvolgimento del Soggetto Delegato, nominato con Delibera di Giunta regionale n. 854 del 19/06/2025.
4. Puglia Sviluppo S.p.A. si occuperà della gestione della presente misura agevolativa secondo quanto disposto con la succitata D.G.R.

Capo I FINALITÀ E OPERATIVITA' DELL'INTERVENTO

Art. 1 - Finalità, riferimenti normativi e regimi di aiuto

1. Il presente Avviso è attuato in ottemperanza al Piano Esecutivo e al PR Puglia richiamati in premessa e rientra nell'ambito del PN JTF Italia 2021-2027 – Piano territoriale della Provincia di Taranto, che mira a fornire uno specifico sostegno ai territori che devono far fronte a gravi sfide socio-economiche derivanti dalla transizione verso la neutralità climatica. Taranto rappresenta, in tale contesto, uno dei territori maggiormente colpiti dalla transizione a causa della dipendenza dai combustibili fossili e da processi industriali ad alta intensità di gas a effetto serra, e verso il quale il presente Avviso concentra risorse volte alla transizione giusta, attraverso la diversificazione economica, la riqualificazione professionale e il risanamento ambientale del territorio nonché il contributo alla mitigazione agli effetti della transizione verso un'economia neutra e circolare, ai processi di transizione in atto anche per quanto concerne lo sviluppo di nuove filiere tecnologiche strategiche funzionali agli obiettivi e processi di diversificazione economica del territorio. L'azione è coerente con il Reg. 1056/2021 e intende rispondere al peggioramento del contesto occupazionale nell'area e al disagio sociale derivanti dalla crisi delle imprese locali interessate dagli effetti della transizione energetica. Con il presente Avviso sono stabiliti criteri e modalità per la concessione di agevolazioni alle medie e alle piccole imprese per sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate adottando un approccio ampio all'innovazione, che include gli ambiti sociale ed economico. L'obiettivo specifico del programma JTF è quello di consentire al territorio di Taranto di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione nonché la reingegnerizzazione dei cicli produttivi e avviare/consolidare processi di economia circolare.

In quest'ottica è assicurato il sostegno alle attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione tecnologica ed industriale, investimenti produttivi, sviluppo di competenze per la specializzazione intelligente,

PUGLIA


 Presidenza del Consiglio dei Ministri
 Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud


per la transizione industriale, per l'imprenditorialità e per l'adattabilità delle imprese ai cambiamenti oltre all'acquisizione di servizi avanzati di sostegno (compresi i servizi di gestione, marketing e progettazione) e di sviluppo dei processi di innovazione al fine di consolidare e rafforzare la competitività del sistema economico, sviluppandone le specializzazioni produttive e costituisce una procedura attivabile nell'ambito del Programma Nazionale Just Transition Fund Italia 2021-2027.

2. Lo strumento PIA Taranto intende agevolare gli investimenti in R&S delle Medie e Piccole Imprese, facilitando l'accesso alla ricerca e promuovendo la circolazione delle competenze tra mondo universitario e della ricerca e le imprese, migliorando così l'integrazione tra sistema della ricerca e sistema imprenditoriale ed aumentando il livello di digitalizzazione della Puglia.

Inoltre, in linea con la Strategia industriale europea e la Strategia per le PMI, risulta confermata l'esigenza di ampliare e consolidare la competitività attraverso la ricerca, l'innovazione e gli investimenti produttivi, in coerenza con le sfide e gli ambiti tematici individuati nella S3.

3. Il presente Avviso intende sostenere gli investimenti delle PMI con le finalità previste dall'articolo 8 del Regolamento JTF, di cui alla lettera a), c), d), e), h), J) e k):
 - ✦ far fronte alle nuove sfide imposte dall'innovazione e dalla transizione ecologica e digitale, attraverso la reingegnerizzazione dei cicli produttivi e l'avvio/consolidamento di processi di economia circolare;
 - ✦ sostenere il posizionamento delle PMI nelle catene globali del valore a livello nazionale ed internazionale;
 - ✦ sostenere la diffusione della ricerca e dell'innovazione per accrescere la competitività del sistema produttivo dell'area;
 - ✦ aggregare competenze, sia tra imprese interessate a promuovere programmi congiunti di ricerca, sia tra imprese e organismi ed enti di ricerca, anche per creare e rafforzare le filiere verticali e orizzontali nei diversi settori, introducendo un concetto di contaminazione e scambio di esperienze e conoscenze agevolare l'accesso al mercato dei capitali, al credito e alla finanza innovativa da parte delle PMI;
 - ✦ sostenere e qualificare l'occupazione inclusa l'occupazione femminile.
4. I contributi per le iniziative di cui al presente Avviso sono concessi nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento JTF nonché dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 187/1 del 26 giugno 2014 e s.m.i. (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria - GBER).

Articolo del GBER	Articolo del presente Avviso
Articolo 25 Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo	Art. 7 comma 1 lettera a) Art. 10 comma 2
Articolo 28 Aiuti all'innovazione a favore delle PMI	Art. 7 comma 1 lettera b) Art. 10 comma 3 lettera a)
Articolo 29 Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione	Art. 7 comma 1 lettera b) Art. 10 comma 3 lettera b)
Articolo 14 Aiuti a finalità regionale agli investimenti	Art. 7 comma 1 lettera c) Art. 10 comma 4
Articolo 31 Aiuti alla formazione	Art. 7 comma 1 lettera d) Art. 10 comma 9
Articolo 38 Aiuti agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica diverse da quelle relative agli edifici	Art. 7 comma 1 lettera e) Art. 10 comma 12 lettera a)
Articolo 41 Aiuti agli investimenti per la promozione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento	Art. 7 comma 1 lettera e) Art. 10 comma 12 lettera b)
Articolo 18 Aiuti alle PMI per servizi di consulenza	Art. 7 comma 1 lettera f) Art. 10 comma 13
Articolo 19 Aiuti alle PMI per la partecipazione alle fiere	Art. 7 comma 1 lettera f) Art. 10 comma 14

PUGLIA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud

5. In data 01/07/2021 è entrato in vigore, inoltre, il Regolamento (UE) n. 2021/1060 Disposizioni Comuni (RDC).
6. Il presente Avviso dà attuazione al Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che ha istituito il Fondo per una transizione giusta (Just Transition Fund — JTF). Gli obiettivi del JTF sono di attenuare gli effetti negativi della transizione climatica fornendo sostegno ai territori e ai lavoratori più colpiti dai cambiamenti nonché promuovere una transizione socioeconomica equilibrata. In linea con l'obiettivo specifico del JTF, le azioni sostenute dallo stesso JTF contribuiscono direttamente ad alleviare gli effetti della transizione, attenuando le ripercussioni negative sull'occupazione e finanziando la diversificazione e la modernizzazione dell'economia locale.
7. La strategia del PN JTF 2021-2027- Piano territoriale della Provincia di Taranto si plasma sul contesto economico e sociale attuale e punta a favorire la crescita complessiva del territorio secondo un modello sostenibile sotto il profilo economico, sociale ed ambientale per associare all'ampliamento e potenziamento della base produttiva l'innovazione tecnologica, la stabilità sociale, l'attrattività e l'apertura internazionale, la riduzione dell'impatto sull'ambiente. Nello scenario specifico del presente avviso, il JTF sostiene investimenti strategici dedicati a sostenere la transizione giusta per una nuova identità e competitività per l'area di Taranto attraverso la ricerca, gli investimenti produttivi e lo sviluppo dei processi di innovazione, sullo sviluppo di competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale, l'adattabilità delle imprese ai cambiamenti e l'acquisizione di servizi avanzati di sostegno (compresi i servizi di gestione, marketing e progettazione)
8. Nella tabella seguente si riporta l'inquadramento del bando rispetto all'articolazione del PN JTF Piano territoriale della Provincia di Taranto:

Priorità:	2. Sostegno alla transizione dell'area di Taranto
Obiettivo specifico	Il Fondo (JTF) ha l'obiettivo specifico di consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050, sulla base dell'accordo di Parigi. (art.2 del Regolamento (UE) 2021/1056)
	2.6 Interventi di ampliamento e consolidamento del sistema imprenditoriale delle PMI

9. In coerenza con la S3, il presente Avviso intende promuovere iniziative riconducibili a quattro driver "trasversali" che determinano sfide e opportunità per tutte le filiere:
 - a. la sostenibilità ambientale e l'economia circolare
 - b. le tecnologie dell'informazione per l'industria e la società
 - c. le scienze della vita e le tecnologie per la salute
 - d. la crescita blu e l'economia del mare.

Le filieri di innovazione sono individuate come segue:

- 1) *Meccanica avanzata, elettronica e automazione*

Aree di Innovazione

- Nuovi materiali
- Connettività avanzata
- Intelligenza artificiale
- Realtà Virtuale ed interfacce uomo-macchina avanzate
- Automazione e robotica
- Sensoristica

- 2) *Automotive*

Aree di Innovazione

- Elettificazione dei sistemi di propulsione
- Sistemi di propulsione ibridi e combustibili alternativi
- Connettività avanzata
- Intelligenza artificiale
- Realtà Virtuale ed interfacce uomo-macchina avanzate

- 3) *Aerospazio*

PUGLIA


 Presidenza del Consiglio dei Ministri
 Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud


Aree di Innovazione

- Tecnologie e applicazioni dei sistemi a guida autonoma e a pilotaggio remoto
- Tecnologie di fabbricazione aeronautica
- Microsatelliti e servizi spaziali

4) *Agroalimentare*

Aree di Innovazione

- Transizione ecologica
- Qualità, tracciabilità e sicurezza alimentare
- Nutraceutica
- Agricoltura intelligente
- Tutela delle produzioni locali

5) *Sistema casa*

Aree di Innovazione

- Efficienza energetica negli edifici
- Eco-progettazione applicata ai mobili e agli elementi di arredo
- Casa intelligente e sicura

6) *Sistema moda*

Aree di Innovazione

- Nuovi tessuti e applicazioni
- Sostenibilità ambientale e circolarità dei prodotti

7) *Industria della salute e servizi sanitari*

Aree di Innovazione

- Salute digitale
- Medicina predittiva, personalizzata e di precisione
- Diagnostica avanzata
- Sistemi medicali
- Tecnologie per la riabilitazione, l'invecchiamento attivo e ambient assisted living
- Telemedicina
- Dispositivi medici e farmaci innovativi

8) *Sistemi energetici e ambientali*

Aree di Innovazione

- Monitoraggio ambientale
- Recupero ambientale
- Recupero, riciclo e valorizzazione rifiuti
- Gestione intelligente dei sistemi energetici
- Tecnologie per l'energia e l'efficienza energetica

9) *Industrie culturali, creative e del turismo*

Aree di Innovazione

- Fruizione eventi culturali
- Gestione intelligente dei beni culturali
- Turismo intelligente e sostenibile
- Sviluppo di nuovi contenuti e servizi innovativi connessi

10) *Servizi avanzati*

Aree di Innovazione

- Logistica di ultimo miglio green
- Logistica intelligente
- Sicurezza informatica e privacy
- Cloud Computing
- Big data e data fusion
- Intelligenza artificiale
- Informatica sanitaria
- Open science.

PUGLIA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud

10. Le filiere e le Aree di innovazione possono essere, a loro volta, collegabili alle seguenti KETs - Tecnologie chiave abilitanti:

- produzione avanzata
- materiali avanzati
- tecnologie per le scienze della vita
- micro/nanoelettronica e fotonica
- tecnologie e industrie digitali
- sicurezza e connettività.

11. Le tipologie di azione sono compatibili con il principio “Do No Significant Harm” (d’ora in avanti DNSH) in quanto sono state valutate sulla base delle linee guida tecniche del RRF (Recovery and Resilience Facility).

12. L’Avviso contribuisce al perseguimento di indicatori di output ed indicatori di risultato, secondo quanto riportato nel PN JTF di cui alle premesse del presente Avviso. L’Avviso potrà contribuire, anche in relazione alle peculiarità degli interventi, al perseguimento di ulteriori indicatori, secondo le indicazioni riportate nella “Metodologia e Criteri per la selezione delle operazioni” Versione 2 - approvata a seguito di procedura scritta 24/07/2023 e ss.mm.ii.

Art. 2 - Definizioni

Le definizioni si applicano alle pertinenti disposizioni del presente Avviso e sono riportate nel Glossario denominato Allegato n. 1 (Glossario) parte integrante e sostanziale del presente Avviso.

Art. 3 - Operatività dell'intervento e dotazione finanziaria

1. Le istanze alla fase di accesso possono essere presentate a partire dalla data indicata nella Determina Dirigenziale di approvazione del presente avviso.
2. Le risorse complessive disponibili inizialmente destinate all’agevolazione dei progetti presentati a valere sul presente Avviso ammontano a 73.504.139,00 milioni di euro a valere sul PN JTF 2021-2027.

Capo II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Art. 4 - Soggetti beneficiari

1. Possono presentare istanza di agevolazioni di cui al presente Avviso singolarmente o in associazione con altre PMI:
 - a) le medie imprese come da definizione di cui all’Allegato I del GBER, che alla data di presentazione della domanda abbiano già approvato almeno due bilanci;
 - b) le micro e piccole imprese come da definizione di cui all’Allegato I del GBER, con un fatturato medio nell’ultimo triennio di almeno € 1 milione;
 - c) le imprese innovative e le start up innovative solo se in aderenza con altre PMI in possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere a) o b);
 - d) le imprese innovative e le start up innovative singolarmente nei seguenti casi alternativi:
 - i. se dimostrano di avere avviato un progetto di R&S che abbia generato un prodotto / servizio nuovo o sensibilmente migliorato rispetto allo stato dell’arte, avendo raggiunto un risultato oggettivo e apprezzabile/misurabile almeno di TRL¹ n. 4;
 - ii. se dimostrano l’impiego di fondi destinati al cofinanziamento dell’investimento proposto, tali da assicurare l’industrializzazione del progetto che abbia conseguito un livello di maturità tecnologica elevato (almeno pari al TRL n. 7);
 - iii. se dimostrano di avere concluso positivamente un progetto TecnoNidi e possano essere ricondotti ad una delle due fattispecie precedenti.
 - e) le imprese non attive se controllate rispettivamente da impresa di media dimensione che abbia approvato almeno due bilanci alla data di presentazione della domanda o da piccola impresa con un fatturato medio nell’ultimo triennio di almeno € 1 milione, che assumono la responsabilità del Programma Integrato di Agevolazione;

¹ TRL: Technology readiness levels o Livello di maturità tecnologica, come definita dalla Commissione Europea nel documento di Horizon 2020 – Work Programme 2018-2020, indica una metrica di valutazione del grado di maturità tecnologica di un prodotto o processo ed è basata su una scala di valori da 1 a 9, dove 1 è il più basso (ricerca di base) e 9 il più alto (prima produzione).

PUGLIA



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud



- f) le imprese attive se controllate rispettivamente da impresa di media dimensione che abbia approvato almeno due bilanci alla data di presentazione della domanda o da piccola impresa con un fatturato medio nell'ultimo triennio di almeno € 1 milione, che assumono la responsabilità del Programma Integrato di Agevolazione.
2. Le piccole e medie imprese e imprese innovative, in regime di contabilità ordinaria, aderenti al Programma Integrato di Agevolazione presentato dalla media/piccola impresa proponente di cui al precedente comma - che assume la responsabilità ai soli fini della coerenza tecnica ed industriale - devono essere attive ed aver approvato almeno due bilanci alla data di presentazione dell'istanza di accesso, ad eccezione delle start up innovative.
3. Il Programma Integrato di Agevolazione deve presentare spese ammissibili di competenza della PMI proponente almeno pari al 50% dell'investimento complessivo.
4. I soggetti beneficiari, alla data di presentazione della domanda, devono possedere i requisiti previsti dall'Allegato n. 2 parte integrante e sostanziale del presente Avviso.

Art. 5 - Settori ammissibili e attività escluse

1. Sono ammissibili le iniziative di cui alla "Classificazione delle attività economiche ATECO 2025 (GU Serie Generale n.302 del 27/12/2024), come da Allegato n.3 parte integrante e sostanziale del presente Avviso.
2. Ai sensi del regolamento JTF (art.9) il Fondo non sostiene:
 - a) la disattivazione o la costruzione di centrali nucleari;
 - b) la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
 - c) un'impresa in difficoltà, quale definita all'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, salvo se autorizzata in base alle norme temporanee in materia di aiuti di Stato stabilite per far fronte a circostanze eccezionali o nell'ambito di aiuti «de minimis» a sostegno di investimenti intesi a ridurre i costi energetici nel contesto del processo di transizione energetica;
 - d) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili.
3. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1 del GBER, il presente Avviso non può riguardare:
 - a. gli aiuti per le attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;
 - b. gli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione;
 - c. gli aiuti concessi nel settore della pesca e dell'acquacoltura²;
 - d. gli aiuti concessi nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
 - e. gli aiuti concessi nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nei casi seguenti:
 - i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.

Inoltre, come disposto dall'articolo 13 del GBER, gli aiuti a finalità regionale (investimenti produttivi) non sono applicabili agli aiuti a favore del settore dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché dei settori siderurgico, della lignite e del carbone.

Attesa la necessità di garantire idoneo raccordo con la Pianificazione e Programmazione vigente nel settore di gestione dei rifiuti, le proposte progettuali di cui alla Divisione 38 dei codici Ateco riferiti alle attività di valorizzazione dei rifiuti saranno ammesse previa acquisizione di esito favorevole da parte del Tavolo Tecnico costituito dal Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana – Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia, AGER, Sezione Competitività e Puglia Sviluppo S.p.A.

Tale Tavolo Tecnico si riunisce con cadenza mensile per l'istruttoria delle istanze ricevute; è consentito un unico rinvio per approfondimenti istruttori.

Le tariffe applicate dovranno essere esposte nel business plan e dovranno tenere conto dei benefici rivenienti dall'agevolazione richiesta sul piano economico finanziario dell'impresa. Inoltre, con riferimento alla Divisione 38.1 (raccolta dei rifiuti) qualora l'agevolazione richiesta riguardi gli investimenti per acquisto di beni, attrezzature ed impianti che rientrano in un contratto di affidamento del servizio di raccolta rifiuti ed igiene

² disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

PUGLIA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud

urbana per i quali sia prevista la remunerazione di un corrispettivo all'impresa da parte dell'ente affidante, tale corrispettivo deve essere rideterminato, in sede di predisposizione del Piano Economico Finanziario e successiva articolazione tariffaria, in misura pari al valore dell'agevolazione, con la finalità di ridurre le tariffe a carico dell'utenza.

Infine, con esclusivo riferimento ai progetti ricadenti nell'ambito della sottocategoria "38.23.00 Altre attività di recupero dei rifiuti" saranno valutate esclusivamente le iniziative che prevedano il trattamento del rifiuto prodotto (in termini di prima produzione) nell'ambito della Regione Puglia.

Le tariffe applicate dovranno essere esposte nel business plan e dovranno tenere conto dei benefici rivenienti dall'agevolazione richiesta sul piano economico finanziario dell'impresa. Inoltre, con riferimento alla Divisione 38.1 (raccolta dei rifiuti) qualora l'agevolazione richiesta riguardi gli investimenti per acquisto di beni, attrezzature ed impianti che rientrano in un contratto di affidamento del servizio di raccolta rifiuti ed igiene urbana per i quali sia prevista la remunerazione di un corrispettivo all'impresa da parte dell'ente affidante, tale corrispettivo deve essere rideterminato, in sede di predisposizione del Piano Economico Finanziario e successiva articolazione tariffaria, in misura pari al valore dell'agevolazione, con la finalità di ridurre le tariffe a carico dell'utenza.

Si chiarisce che le classi 38.21 e 38.23 si riferiscono agli impianti che effettuano tutte le vere operazioni di recupero, ivi compresi gli impianti che effettuano i veri trattamenti biologici o chimico-fisici con esclusione di altre forme di gestione come i semplici stoccaggi o ricondizionamenti (operazioni D8 e D9 dell'Allegato B alla parte IV del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.), finalizzati alla trasformazione dei rifiuti in materie prime secondarie (end of waste), comprendendo di solito un processo di trasformazione meccanica e/o chimica. Sono esclusi, altresì, i termovalorizzatori (operazione R1 di cui all'allegato C alla parte IV del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.).

Con riferimento al codice Ateco 20.51.00 "Fabbricazione di altri prodotti chimici n.c.a.", sono ammissibili gli investimenti riguardanti la produzione e lo stoccaggio di biocarburanti, bioliquidi e i combustibili liquidi da biomassa solo se ottenuti con il ricorso a scarti di produzione o a sottoprodotti o a rifiuti di origine biologica.

Con riferimento al codice Ateco 35.21.00 è ammissibile la produzione di biogas e biometano con tenore calorico specifico mediante depurazione, miscelatura e altri processi solo se ottenuti con il ricorso a scarti di produzione o a sottoprodotti o a rifiuti di origine biologica.

Art. 6 - Localizzazione

1. Le iniziative agevolabili con il presente Avviso devono essere riferite a unità locali ubicate/da ubicare nel territorio della Provincia di Taranto.
2. L'impresa decade dal beneficio dell'aiuto se questa, o altra impresa con la quale vi sia rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, «delocalizza» sia secondo quanto disposto nella sua attuale formulazione dall'articolo 2 Definizioni relative agli aiuti di Stato a finalità regionale del GBER, punto 61bis, sia se delocalizza l'attività oggetto di agevolazione o una sua parte in un territorio diverso dall'Unione Europea e dallo Spazio Economico Europeo nei tre anni successivi alla data di completamento dell'investimento. Per data di completamento dell'investimento si intende la data relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile.
3. Le imprese beneficiarie degli aiuti disciplinati dal presente Avviso si impegnano al mantenimento dei livelli occupazionali presenti nel territorio della Regione Puglia e al loro incremento presso le unità locali oggetto di agevolazione, anche con particolare attenzione all'occupazione femminile. Tale obbligo è assunto per l'anno a regime e i successivi tre anni.

Capo III INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

Art. 7 - Progetti ammissibili

1. Il Programma Integrato di Agevolazione Taranto, rivolto alle medie e piccole imprese ed alle PMI e alle start up innovative, deve essere costituito da:
 - a) progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale che possono essere integrati con:
 - b) progetti di Innovazione;
 - c) investimenti produttivi;
 - d) progetti formativi;
 - e) investimenti a favore della tutela ambientale;

PUGLIA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud

- f) acquisizione di consulenze specialistiche, programmi di Internazionalizzazione e di partecipazione a fiere.
2. I programmi di investimento ammissibili sono, pertanto, i progetti di Ricerca e Sviluppo promossi da medie o piccole imprese, anche in collaborazione effettiva con PMI/start up innovative al fine di aggregare competenze, rafforzare filiere e creare sinergie, ampliando la catena del valore e potenziando il tessuto produttivo dell'area.
 3. Per "collaborazione effettiva" si intende la collaborazione tra almeno due parti indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione.
 4. I progetti delle start up innovative e delle imprese innovative singole sono ammissibili se è soddisfatto almeno uno dei requisiti di cui al precedente articolo 4 comma 1 lettera d.
 5. Gli investimenti in ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione devono soddisfare l'effetto di incentivazione secondo quanto previsto dall'Allegato n.2 parte integrante e sostanziale del presente Avviso.
 6. Con il Programma Integrato di Agevolazione si possono realizzare anche investimenti produttivi in unità locali ubicate/da ubicare a Taranto e/o nella relativa provincia e può essere previsto l'acquisto di servizi per l'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa delle imprese, anche attraverso interventi di tutela ambientale ed energetica e di consulenze specialistiche inclusa l'internazionalizzazione.
 7. Inoltre, possono essere previsti interventi di qualificazione delle competenze volti alla trasformazione digitale, alla transizione industriale sostenibile, alla transizione ecologica ed alla riconversione green, anche promuovendo azioni di raccordo tra istruzione terziaria / universitaria e sistema produttivo, in stretta correlazione con la strategia regionale di specializzazione intelligente.
 8. Ai sensi dell'articolo 9 comma 4 del Regolamento (UE) 2021/1060 non sono finanziabili i progetti che risultino violare il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali così come definito dall'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 e dai corrispondenti criteri di vaglio tecnico di cui al Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione Europea del 4 giugno 2021, coerenti con le tipologie di intervento, impegnandosi a tramettere, in fase di rendicontazione e monitoraggio del progetto, le informazioni e la documentazione che sarà richiesta dall'Amministrazione.

Art. 8 - Entità delle spese agevolabili

1. Le istanze di accesso devono riguardare programmi di importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili del Programma Integrato di Agevolazione non inferiore a 1 milione di euro.
2. I Programmi Integrati di Agevolazione Taranto devono riguardare programmi di investimento produttivo di importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili:
 - a. fino a 50 milioni di euro per le Medie imprese;
 - b. fino a 40 milioni di euro per le Piccole imprese;
 - c. fino a 20 milioni di euro per le imprese innovative e per le Start Up innovative singole;
 - d. 0,5 e 5 milioni di Euro per le start up innovative e per le imprese innovative aderenti.
3. I costi per Ricerca Industriale e in Sviluppo Sperimentale non possono eccedere 40 milioni di euro per Programma Integrato di Agevolazione.
4. I costi per l'innovazione a favore delle PMI non possono eccedere 3 milioni di euro.
5. I costi per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione non possono eccedere 5 milioni di euro.
6. I costi per la formazione non possono eccedere 2 milioni di euro.
7. Gli investimenti a favore della tutela ambientale non possono eccedere 10 milioni di euro.
8. Le spese per servizi di consulenza e di internazionalizzazione non possono superare 0,5 milione di euro; le spese per la partecipazione alle fiere non possono superare 0,5 milione di euro.

Art. 9 - Intensità delle agevolazioni

1. Le agevolazioni per i progetti in ricerca e sviluppo, compresa l'eventuale maggiorazione, non potranno superare, indipendentemente dall'ammontare dell'importo ammissibile, i seguenti limiti per impresa:
 - i. se il progetto è prevalentemente un progetto di ricerca industriale: 35 milioni di euro per impresa e per progetto; tale condizione è soddisfatta quando più della metà dei costi ammissibili del progetto riguarda attività che rientrano nella categoria della ricerca industriale;

PUGLIA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud

- ii. se il progetto è prevalentemente un progetto di sviluppo sperimentale: 25 milioni di euro per impresa e per progetto; tale condizione è soddisfatta quando più della metà dei costi ammissibili del progetto riguarda attività che rientrano nella categoria dello sviluppo sperimentale;
- 2. L'intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale di cui alla lettera a) dell'articolo 7 comma 1, per ciascun beneficiario non supera:
 - a) il 60 % per le medie imprese ed il 70 % per le piccole imprese dei costi ammissibili per la ricerca industriale;
 - b) il 35 % per le medie imprese ed il 45 % per le piccole imprese dei costi ammissibili per lo sviluppo sperimentale.

Tale intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale può essere aumentata di 15 punti percentuali fino a un'intensità massima dell'80 % dei costi ammissibili se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- l. il progetto:
 - a) prevede la collaborazione effettiva tra imprese e non prevede che una singola impresa sostenga da sola più del 70 % dei costi ammissibili, o
 - b) prevede la collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, nell'ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10 % dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca;
- ll. i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito.
- 3. Le agevolazioni per l'Innovazione delle PMI sono concesse nel limite del 50% della spesa complessiva ritenuta congrua, pertinente e valutata ammissibile. Il limite degli aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato è pari a 1 milione di Euro per progetto.
- 4. Le agevolazioni per l'Innovazione dei processi e dell'organizzazione non superano il 50% dei costi ammissibili.
- 5. Per Investimenti Produttivi le agevolazioni per le spese ammissibili di cui alla lettera c) dell'art. 7 comma 1 sono concesse, sotto la forma di contributi in conto impianti, nei seguenti limiti:
 - 50% per le medie imprese;
 - 60% per le piccole imprese.

Nell'ambito degli Investimenti Produttivi, le imprese potranno indicare nel piano economico finanziario una combinazione di percentuali per gli investimenti in capitale fisso e attivi immateriali (a) e per i costi salariali (b), purché la combinazione tra i costi (a) e (b) non ecceda i limiti sopra indicati.

- 6. Nell'ambito degli Investimenti Produttivi, le percentuali di agevolazione di cui al comma precedente potranno essere aumentate fino al 10 % in ragione delle premialità riportate nell'Allegato n.2 parte integrante e sostanziale del presente Avviso. Tali agevolazioni non potranno eccedere i limiti stabiliti dalla Aiuto di Stato SA.107312 (2023/N) – Italia – Seconda modifica della Carta degli Aiuti a finalità regionale per l'Italia (1° gennaio 2022-31 dicembre 2027) — Maggiorazione delle intensità di aiuto per i territori che sono stati selezionati per beneficiare del sostegno del Fondo per una transizione giusta (JTF) C(2023) 3913 final del 19.6.2023.
- 7. Per gli Investimenti Produttivi, in ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 14 del GBER, paragrafo 13: "Gli investimenti iniziali relativi alla stessa attività o a un'attività analoga avviati dallo stesso beneficiario (a livello di gruppo) entro un periodo di tre anni dalla data di avvio dei lavori relativi a un altro investimento sovvenzionato nella stessa regione di livello 3 della nomenclatura delle unità territoriali statistiche sono considerati parte di un unico progetto di investimento. Se tale progetto d'investimento unico è un grande progetto di investimento, l'importo totale di aiuto che riceve non supera l'importo di aiuto corretto per i grandi progetti di investimento".
- 8. In relazione agli Aiuti per la Formazione, l'intensità di aiuto non supera:
 - per le medie imprese il 60 % dei costi ammissibili.

Tale intensità può essere aumentata di 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori con disabilità o a lavoratori svantaggiati;

 - per le piccole imprese il 70 % dei costi ammissibili.
- 9. Per gli Investimenti a favore della tutela ambientale e sostenibilità, l'intensità di aiuto non supera relativamente ad:
 - a. Aiuti agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica il:
 - 55% per le medie imprese dei costi ammissibili;

PUGLIA



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud



- 65% per le piccole imprese dei costi ammissibili.
- b. Aiuti agli investimenti per la promozione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento il:
 - 55% per le medie imprese dei costi ammissibili;
 - 65% per le piccole imprese dei costi ammissibili.
- 10. Le agevolazioni relative ai servizi di consulenza specialistiche e di internazionalizzazione per le imprese di cui al comma 13 del successivo articolo 10 e di partecipazione a fiere di cui al comma 14 del successivo articolo 10 sono concesse alle PMI nel limite del 50% della spesa complessiva ritenuta congrua, pertinente e valutata ammissibile.
- 11. Secondo quanto previsto dall'articolo 7, paragrafo 3 del GBER, nella sua attuale formulazione: "Gli aiuti erogabili in futuro, compresi gli aiuti erogabili in più quote, sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. I costi ammissibili sono attualizzati al loro valore al momento della concessione dell'aiuto. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell'aiuto". Il momento della concessione dell'aiuto corrisponde all'adozione della determinazione di concessione provvisoria dell'aiuto.

Art. 10 - Spese ammissibili

1. Sono ammissibili all'agevolazione le spese sostenute nell'arco di durata del progetto e strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi, come dettagliate nell'Allegato n.2 parte integrante e sostanziale del presente Avviso.
2. Nell'ambito dei programmi di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale di cui al precedente articolo 7 comma 1 lettera a) sono ammissibili le seguenti spese:
 - a. personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;
 - b. strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;
 - c. costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;
 - d. costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti;
 - e. spese generali e altri costi di esercizio.
3. I progetti di innovazione di cui al precedente articolo 7 comma 1 lettera b), sono riconducibili alle seguenti tipologie di intervento:
 - a) Innovazione a favore delle PMI:
 - a. i costi per l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali;
 - b. i costi di messa a disposizione di personale altamente qualificato da parte di un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza o di una grande impresa che svolga attività di ricerca, sviluppo e innovazione in una funzione di nuova creazione nell'ambito dell'impresa beneficiaria e non sostituisca altro personale;
 - c. i costi per i servizi di consulenza e di sostegno/supporto all'innovazione.
 - b) Innovazione dei processi e dell'organizzazione:
 - a. le spese di personale;
 - b. i costi relativi a strumentazione, attrezzature, immobili e terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;
 - c. i costi della ricerca contrattuale, delle competenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato;
 - d. le spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.
4. Gli Investimenti Produttivi riguardano un "investimento iniziale" che consiste in un investimento in attivi materiali e immateriali relativo a:
 - a. la creazione di un nuovo stabilimento;
 - b. l'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;
 - c. la diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente in detto stabilimento;
 - d. un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti interessati dall'investimento nello stabilimento.

L'investimento iniziale può anche riguardare l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha

PUGLIA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud

- relazioni con il venditore. La semplice acquisizione di azioni di un'impresa non è considerata un investimento iniziale. L'investimento di sostituzione non costituisce, pertanto, un investimento iniziale.
5. Nell'ambito degli Investimenti Produttivi in capitale fisso (attivi materiali) sono ammissibili:
 - a. acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni entro il limite del 10% dell'importo dell'investimento produttivo; per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15 %;
 - b. opere murarie e assimilabili (incluso l'acquisto dell'immobile);
 - c. acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica;
 - d. studi preliminari di fattibilità e spese per progettazioni e direzione lavori.
 6. Nell'ambito degli Investimenti Produttivi in attivi immateriali sono ammissibili l'acquisto di brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate, nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal programma.
 7. I programmi relativi agli Investimenti Produttivi agevolano, inoltre, i costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro creati per effetto di un investimento iniziale, calcolati su un periodo di due anni.
 8. I soggetti beneficiari delle agevolazioni relative all'Investimento Produttivo sono obbligati ad apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico e sono tenuti all'obbligo del mantenimento dei beni agevolati nelle immobilizzazioni del beneficiario per almeno tre anni dalla data di completamento dell'investimento.
 9. Sono ammissibili gli Interventi formativi connessi al progetto proposto e rivolti al personale coinvolto, attinenti alle nuove competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità, a titolo non esaustivo in materie tecniche, di gestione, imprenditoriali, verdi ed altro.
 10. Non sono concessi aiuti per le formazioni organizzate dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione.
 11. Nell'ambito degli interventi formativi, i costi ammissibili sono calcolati attraverso l'utilizzo di opzioni semplificate di costi, previste dal Reg. Delegato (UE) n. 1676/2023 per le Operazioni riguardanti l'erogazione di formazione a persone occupate di cui al punto 3 dell'Allegato al citato regolamento. L'opzione semplificata di costo si sostanzia in due Costi Standard Unitari ora/partecipante, che definiscono il parametro di riferimento per il calcolo complessivo, secondo la durata, del programma formativo ammissibile. Il Costo unitario 1 - Tariffa oraria - formazione di persone occupate, potrà essere riconosciuto per partecipante per ora alle attività formative attuate. Il Costo unitario 2 - Tariffa oraria della retribuzione versata a un dipendente impegnato in un corso di formazione, non potrà essere riconosciuto in presenza di costi salariali ammissibili di cui all'art. 9 del presente Avviso, per il medesimo partecipante. L'Allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente Avviso specifica le condizioni per il sostegno agli interventi formativi, pena l'inammissibilità delle spese sostenute.
 12. Sono ammissibili anche investimenti a favore della tutela ambientale per:
 - a) Misure di efficienza energetica che non siano meri miglioramenti che le imprese sono tenute ad attuare per conformarsi a norme dell'Unione già adottate, anche se non ancora in vigore.
 - b) Investimenti per la promozione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento.
 13. Sono altresì ammissibili i servizi di consulenza strettamente connessi al progetto con la finalità di migliorare il posizionamento competitivo delle imprese oltre che di accompagnare, orientare e consolidare la transizione digitale, ecologica ed energetica, in chiave di innovazione e di Smart Specialization Strategy. Le spese ammissibili riguardano:
 - * servizi reali di implementazione di nuovi modelli organizzativi (non presenti in azienda antecedentemente all'investimento) attraverso l'introduzione di nuove soluzioni gestionali, volte ad aumentare la produttività e la performance economica, inclusa la trasformazione in Società Benefit e o B Corp. Tali operazioni potranno avvenire anche attraverso l'affiancamento diretto alla gestione imprenditoriale e tutoraggio prevedendo anche la figura del Temporary Manager (che abbia almeno tre anni di esperienza nei servizi effettuati), esclusa l'attività ordinaria di consulenza legale, finanziaria e fiscale. Gli incarichi manageriali possono inoltre indirizzare e supportare i processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali.
 - * elaborazione e attuazione di una digital strategy elaborata da un Digital Manager finalizzata ad accompagnare le scelte di investimento, valorizzando gli strumenti e le risorse aziendali, a partire dalla

PUGLIA



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud



determinazione di bisogni specifici e KPI, che coinvolga utenti e stakeholder, individuando gli asset digitali più appropriati alla transizione;

- * definizione di strategie di marketing, ideazione di immagine coordinata dell'azienda connessa con il prodotto/servizio realizzato, compresa la progettazione di marchi e loghi identificativi, messa a punto di programmi di penetrazione commerciale, definizione e implementazione di strategie distributive, organizzazione, costruzione e formazione di reti di vendita aziendali, gestione in outsourcing di reti di vendita;
- * l'acquisizione di servizi di consulenza per migliorare il posizionamento competitivo dei sistemi produttivi locali che riguardano l'e-business (incluse le spese relative al cloud) e la certificazione in ambito di parità di genere, di prodotto, di ambiente, di responsabilità sociale ed etica;
- * Spese per servizi di consulenza specialistica in internazionalizzazione finalizzati a sviluppare il progetto di promozione internazionale e ad aumentare la capacità competitiva sui mercati internazionali anche attraverso consulenze specialistiche prestate dalla figura del temporary export manager e/o digital export manager come definito all'Allegato n.1 Glossario parte integrante e sostanziale al presente Avviso.

14. Sono ammissibili anche i programmi di partecipazione a fiere che possono riguardare:

- * partecipazione a fiere internazionali in Italia e all'estero e ad eventi a queste collegati quali workshop, eventi B2b, seminari, ecc. (compreso il noleggio e l'eventuale allestimento, nonché l'interpretariato e il servizio di hostess);
- * spese per la partecipazione a fiere virtuali e per l'utilizzo di piattaforme di matching/ricerche profilate collegati alle fiere;
- * istituzione temporanea, per un periodo massimo di 12 mesi, all'estero e/o in Italia di spazi espositivi / esposizioni virtuali per la promozione dei prodotti/brand sui mercati esteri.

15. I criteri per l'ammissibilità, la determinazione e la documentazione delle spese finanziabili sono riportati nell'Allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente Avviso e devono essere rispettati pena l'inammissibilità delle stesse.

Art. 11 - Spese non ammissibili

Non sono ammissibili:

- a. le spese di pura sostituzione;
- b. le spese notarili e quelle relative a imposte e tasse;
- c. le spese relative all'acquisto di macchinari ed attrezzature usati;
- d. i titoli di spesa regolati in contanti;
- e. le spese di funzionamento;
- f. le spese relative all'acquisto di scorte;
- g. le spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate ed indipendentemente dal settore in cui opera l'impresa;
- h. i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo dei beni agevolabili sia inferiore a 500,00 euro;
- i. attività di consulenza avente per oggetto la predisposizione della domanda di contributo e della rendicontazione;
- j. le spese relative all'acquisto di mezzi mobili qualora non strettamente funzionali all'attività;
- k. IVA e ogni altro tributo od onere fiscale, salvo nei casi in cui sia non recuperabile dal beneficiario;
- l. tutte le spese non capitalizzate ad eccezione delle spese di Ricerca e Sviluppo, delle spese relative alle consulenze per l'Innovazione, per la Formazione e per l'acquisizione di servizi.

Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria e le forniture "chiavi in mano" che non rispettino le condizioni di ammissibilità previste dall'Allegato n.2 parte integrante e sostanziale del presente Avviso.

PUGLIA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud

Capo IV MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Art. 12 - Fase di accesso

1. Le istanze devono essere inoltrate, a pena di esclusione, unicamente in via telematica attraverso la procedura on line "Programmi Integrati di Agevolazione Taranto", mediante la registrazione e la compilazione di quanto previsto sulla piattaforma PugliaSemplice, disponibile al link <https://pugliasemplice.sistema.puglia.it/>; al momento dell'invio, all'istanza viene assegnato un protocollo regionale, uno dell'O.I. ed un CUP per ogni impresa.
2. I Programmi Integrati di Agevolazione Taranto possono essere avviati successivamente alla presentazione dell'istanza di accesso.
3. Le modalità di presentazione della domanda ed i documenti a corredo della stessa nonché il questionario *ex ante* da compilare, sono specificati nell'Allegato n. 4 Modulistica istanza di accesso che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Avviso.
4. La predetta istanza di accesso descrive le caratteristiche tecniche ed economiche del Programma Integrato di Agevolazione, il profilo delle imprese coinvolte che realizzano il programma di investimento, nonché l'ammontare e gli elementi distintivi dello stesso.
5. Il Soggetto Delegato, ricevute le istanze di accesso secondo l'ordine cronologico di invio telematico, avvia, se necessario anche mediante la fase dell'interlocuzione con il soggetto proponente, un esame istruttorio, al fine di accertare le condizioni di ammissibilità, di sostenibilità e fattibilità del progetto.
6. I criteri di selezione sono articolati in:
 - criteri di ammissibilità formale, ovvero verifica della sussistenza dei requisiti formali di ammissione alla fase di istruttoria della domanda mediante l'accertamento della conformità formale della documentazione presentata;
 - criteri di valutazione sostanziale, attraverso la quale le domande valutate formalmente ammissibili sono esaminate in relazione:
 - * alla coerenza con la strategia regionale di specializzazione intelligente;
 - * all'impatto della proposta progettuale in termini di contenuto tecnologico e/o crescita potenziale del fatturato;
 - * alla portata innovativa e trasferibilità della proposta;
 - * alla realizzabilità tecnica ed ambientale e alla compatibilità dell'investimento con le strumentazioni urbanistiche e con le tempistiche occorrenti per l'ottenimento delle autorizzazioni amministrative, concessioni e pareri propedeutici al suo avvio;
 - * al contributo alla mitigazione degli effetti della transizione verso un'economia climaticamente neutra e circolare nelle aree oggetto di intervento con specifico riguardo all'impatto in termini di riduzione dei costi sociali (in primis occupazionali), economici e ambientali derivanti dalla transizione;
 - * alla qualità della proposta in termini di:
 - validità tecnico-scientifica e relativo stadio progettuale;
 - definizione degli obiettivi, analisi di mercato, benefici attesi e risultati conseguibili;
 - coerenza tra la dimensione dei soggetti coinvolti e gli investimenti previsti;
 - adeguatezza tecnico - organizzativa del soggetto proponente;
 - * alla validità tecnico economica in termini di:
 - sostenibilità ed affidabilità dei soggetti coinvolti sotto il profilo patrimoniale, finanziario ed economico;
 - copertura finanziaria degli investimenti;
 - * agli aspetti occupazionali e di qualificazione delle risorse.
7. Per l'esame del progetto di ricerca, sviluppo, innovazione e formazione, Il Soggetto Delegato potrà avvalersi anche di un esperto (qualificato a livello di docente universitario o ricercatore iscritto al Registro digitale degli esperti del MUR), che garantisca indipendenza, alto profilo ed elevate competenze tecnico-scientifiche, che provvederà a valutare la rilevanza ed il potenziale innovativo della proposta, oltre che l'esperienza maturata in materia di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione svolta in collaborazione con Università e Centri di ricerca.
8. Per gli aspetti tecnici ed energetici, Il Soggetto Delegato potrà avvalersi di esperti, iscritti ai propri albi pubblici.
9. Per la Sostenibilità Ambientale dell'investimento le verifiche saranno effettuate dalla Struttura del Referente per la Sostenibilità Ambientale della Regione Puglia, sulla base delle informazioni fornite nelle

PUGLIA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud

apposite schede disponibili in piattaforma. In relazione al rispetto del principio del DNSH e della “Verifica Climatica”, le imprese dovranno compilare compiutamente le apposite schede, secondo quanto indicato nella modulistica dell’istanza di accesso, che saranno valutate dalla Struttura referente per la Sostenibilità Ambientale della Regione Puglia.

10. Il Soggetto Delegato potrà richiedere al soggetto proponente eventuali chiarimenti e/o integrazioni alla documentazione prodotta, mediante piattaforma telematica.
11. Le procedure di valutazione utilizzate sono indicate nell’Allegato n. 5 Procedure e Criteri di valutazione che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Avviso.
12. L’esito della valutazione potrà contenere eventuali indicazioni o prescrizioni per la fase successiva.
13. Sulla base delle verifiche effettuate, in caso di esito positivo, la Regione trasmette telematicamente la relativa Nota di ammissione dell’istanza alla fase di presentazione del progetto definitivo, rendendo disponibile su piattaforma (nella sezione Comunicazioni) anche la Relazione Istruttoria dell’OI.
14. Sulla base delle verifiche effettuate, in caso di esito negativo, la Regione trasmette telematicamente la relativa Nota di inammissibilità, rendendo disponibile su piattaforma (nella sezione Comunicazioni) anche la Relazione Istruttoria dell’OI.
15. L’ammissione della proposta alla fase di presentazione del progetto definitivo non comporta impegni contabili, che saranno adottati all’atto della concessione delle agevolazioni.
16. La Regione comunica ai soggetti proponenti l’esito dell’esame di cui ai punti precedenti. Detta comunicazione contiene, per le sole istanze valutate ammissibili, il termine perentorio di 60 giorni, pena la decadenza dell’istanza, entro il quale deve essere presentato il progetto definitivo corredato dalla documentazione indicata nella predetta comunicazione.
17. In caso di esaurimento della dotazione finanziaria di cui al precedente articolo 3 comma 2, la Regione si riserva di inibire la presentazione di ulteriori istanze.

Art. 13 - Presentazione ed istruttoria del progetto definitivo

1. Il progetto definitivo dovrà essere presentato telematicamente attraverso la procedura informatica della piattaforma telematica al sito <https://pugliasemplice.sistema.puglia.it/>.
2. Il progetto definitivo deve essere trasmesso nei termini indicati nella comunicazione regionale e, decorso inutilmente tale termine, la proposta decade automaticamente.
3. Le modalità di presentazione del progetto definitivo ed i documenti a corredo dello stesso sono specificati nell’Allegato n. 2 parte integrante e sostanziale del presente Avviso.
4. Il Soggetto Delegato effettua l’istruttoria del progetto definitivo secondo le Procedure e Criteri di valutazione indicate nel predetto Allegato n. 5, anche attraverso l’interlocuzione con il soggetto proponente. In tale fase sarà verificata la congruità e la pertinenza delle spese in relazione ai singoli programmi proposti, l’organicità e funzionalità del progetto di ricerca, sviluppo e innovazione nonché la fattibilità e sostenibilità tecnica, economica e finanziaria del progetto, in relazione ai diversi programmi di intervento proposti.
5. Il soggetto proponente, entro il termine stabilito in 150 giorni dalla comunicazione di cui al precedente articolo 12 comma 16, eventualmente prorogabile, dovrà presentare la documentazione relativa alla concessione di un finanziamento a medio lungo termine e/o la documentazione attestante l’apporto di mezzi propri, finalizzati alla completa copertura finanziaria del programma di investimenti per la parte non coperta dalle agevolazioni, nonché le eventuali autorizzazioni amministrative necessarie alla realizzazione dell’investimento.
6. Il Soggetto Delegato si riserva la facoltà di richiedere al soggetto proponente eventuali chiarimenti e/o integrazioni alla documentazione di cui all’articolo precedente, mediante piattaforma telematica.
7. Al termine dell’istruttoria la Regione comunica al soggetto proponente l’esito e le relative motivazioni in caso di esclusione della proposta. In caso di esito positivo si procede secondo quanto previsto dal successivo articolo 14.

Art. 14 - Concessione delle agevolazioni e modalità attuative del progetto

1. Sulla base delle risultanze della fase istruttoria di cui all’articolo precedente, con atto dirigenziale della Sezione Competitività si approva la proposta, si determina l’importo complessivo delle agevolazioni da concedere in favore di ogni singolo programma di investimenti, si impegna la spesa e si individua il termine entro il quale provvedere alla sottoscrizione del Disciplinare di cui al successivo comma.
2. La Regione ed i soggetti beneficiari sottoscrivono un Disciplinare, nel quale sono indicati i reciproci impegni ed obblighi, in particolare le modalità di erogazione delle agevolazioni, le condizioni che possono

PUGLIA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud

determinare la revoca delle stesse, gli obblighi connessi al monitoraggio ed alle attività di accertamento finale dell'avvenuta realizzazione dei diversi programmi agevolati nonché di controllo ed ispezione e quant'altro necessario ai fini della realizzazione del progetto.

3. L'erogazione delle agevolazioni è di competenza della Sezione Competitività, che adotta l'atto dirigenziale sulla base dell'istruttoria effettuata dal Soggetto Delegato. A tal fine, il soggetto beneficiario presenterà le richieste di erogazione delle agevolazioni, attraverso il sistema REGIS, le rendicontazioni per stati di avanzamento e la documentazione finale di spesa nelle forme, nei modi e nei tempi previsti dal Programma Integrato di Agevolazione, il cui schema è disponibile sul portale istituzionale della Regione Puglia.
4. Le richieste di erogazione sono redatte utilizzando gli appositi moduli resi disponibili sul portale istituzionale della Regione Puglia.

Art. 15 - Monitoraggio

1. La Regione ed il Soggetto Delegato possono effettuare interlocuzioni, verifiche e controlli in qualunque momento e fase della realizzazione degli interventi ammessi all'agevolazione, ai fini del monitoraggio dell'intervento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in merito.
2. L'impresa beneficiaria del contributo ha l'obbligo di rendersi disponibile, fino a 5 (cinque) anni dall'ultimazione dell'investimento, a qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori di beni e servizi.
3. Il beneficiario è tenuto ad illustrare, con relazione allegata alla dichiarazione di completamento dell'investimento, i risultati ottenuti nell'ambito del progetto realizzato e le motivazioni di eventuali scostamenti rispetto a quanto prospettato in sede di proposta progettuale approvata. Tale relazione e la predetta dichiarazione di completamento dell'investimento dovranno essere compilate per l'inserimento nella piattaforma telematica.
4. Al fine di valutare l'impatto, l'efficacia, i risultati raggiunti e gli effetti prodotti dall'attuazione della misura in termini di crescita di produttività, di aumento di redditività, di stabilità economica e di incremento occupazionale, saranno rilevati dati di monitoraggio delle iniziative agevolate per il periodo di adempimento degli obblighi previsti e secondo le modalità esplicitate nel Disciplinare (art. 7.2), reso disponibile sul portale istituzionale della Regione Puglia; tali dati, infatti, saranno contenuti in un'apposita dichiarazione, che dovrà essere caricata sulla piattaforma telematica entro sessanta giorni dalla chiusura di ciascun esercizio sociale e fino al terzo esercizio solare successivo all'esercizio a regime. Contestualmente al primo caricamento di suddetta dichiarazione, l'impresa è tenuta alla compilazione telematica del questionario ex-post presente in piattaforma.
5. L'Organismo Intermedio Puglia del PN JTF, secondo quanto definito nel Sistema di Gestione e Controllo dell'O.I. Puglia e considerato che gli aiuti alla formazione sono caratterizzati da un elevato grado di immaterialità, è responsabile delle verifiche di gestione, ai sensi dell'art. 74 del Reg. (UE) n. 1060/2021, ai fini dell'ammissibilità del contributo; è responsabile, inoltre, a campione, delle verifiche in itinere sul posto di regolare esecuzione, nonché delle verifiche amministrativo contabili.
6. All'interno dell'osservazione degli effetti attesi dal PN JTF sulle diverse tematiche ambientali, per consentire il popolamento degli indicatori del Sistema di Monitoraggio Ambientale, l'impresa beneficiaria ha l'obbligo di rendersi disponibile ad eventuali richieste di informazioni e di dati, all'uopo necessarie.

Capo V REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI

Art. 16 - Durata e termini di realizzazione del progetto

1. Il progetto deve essere avviato in data successiva a quella di invio della domanda, pena l'inammissibilità della stessa, e può avere una durata massima di 36 mesi. Il termine di conclusione del progetto può essere prorogato secondo le modalità di cui al comma successivo.

L'eventuale avvio dell'investimento prima della concessione delle agevolazioni di cui al precedente articolo 14, non determina alcun diritto a favore dell'impresa, né obbligo di impegno o di spesa per l'Amministrazione Regionale.

Gli interventi formativi di cui all'articolo 10 comma 9 potranno essere avviati solo successivamente all'adozione della concessione delle agevolazioni di cui al precedente articolo 14. L'impresa che intenda avviare i piani formativi prima della predetta concessione dovrà obbligatoriamente avanzare apposita richiesta ai fini dell'ottenimento di specifico nulla osta regionale. Tale richiesta potrà essere formulata esclusivamente dopo la presentazione del progetto definitivo ed implicherà che l'impresa sia in possesso di tutti gli elementi previsti per la fase di realizzazione del piano formativo, incluso il calendario delle attività

PUGLIA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud

previste. Nel caso intervengano variazioni rispetto alla richiesta presentata, le stesse devono essere tempestivamente comunicate esclusivamente mediante piattaforma telematica, al fine di consentire all'Autorità di Gestione le opportune verifiche di cui al precedente articolo 15 comma 5.

2. Il beneficiario può presentare una o più richieste di proroga del termine di conclusione del progetto, a condizione che la stessa sia adeguatamente motivata e presentata prima della scadenza del termine di conclusione e sia comunque compatibile con i termini di ammissibilità della spesa prevista dal Regolamento JTF.
3. Le date di avvio e conclusione del progetto realizzato in collaborazione tra più imprese devono riferirsi al progetto congiunto e non ai singoli interventi, anche qualora le imprese partner intervengano soltanto in specifiche fasi del progetto medesimo.

Art. 17 - Cumulo

1. In coerenza con quanto disposto dall'articolo 8 "Cumulo" del GBER, al fine di verificare il rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto concedibili, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti di Stato a favore dell'attività, del progetto o dell'impresa sovvenzionati.
2. Gli aiuti con costi ammissibili individuabili esentati ai sensi del GBER possono essere cumulati:
 - a. con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili,
 - b. con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al GBER ed alla Carta degli Aiuti 2021-2027 ove pertinente.
3. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del GBER non possono essere cumulati con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti dalle regole comunitarie.
4. Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili esentati ai sensi del GBER possono essere cumulati con altri aiuti di Stato con costi ammissibili individuabili.
5. Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili fino alla soglia massima pertinente di finanziamento totale fissata dal GBER o da un altro regolamento di esenzione per categoria o da una decisione adottata dalla Commissione.
6. È consentito il concorso con misure agevolative aventi carattere di generalità ed uniformità non costituenti aiuti di Stato, in misura non superiore alla spesa effettivamente sostenuta.
7. Nel caso sia superata l'intensità massima di aiuto si procede alla rideterminazione del contributo.
8. Fermo restando le intensità della sovvenzione complessiva per gli investimenti produttivi di cui ai precedenti commi del presente articolo, in presenza di un ulteriore ESL derivante da un aiuto in forma di garanzia, controgaranzia, cogaranzia e riassicurazione, la verifica di cumulabilità tiene conto dei limiti delle previsioni della Carta degli Aiuti di cui al precedente comma 2, ove pertinente.

Art. 18 - Contrasto al lavoro non regolare (Clausola sociale)

È condizione essenziale per l'erogazione del beneficio economico l'applicazione integrale, da parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevista ai sensi del Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009, "L.R. n. 28/2006 - Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" B.U.R.P. n. 191 del 30/11/2009.

Art. 19 - Revoche

1. Le agevolazioni sono revocabili dalla Regione, in tutto o in parte al Soggetto Beneficiario, nei casi di seguito previsti.
2. Sono revocate totalmente le agevolazioni corrispondenti all'investimento ed al beneficiario per cui si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:
 - a. per gli interventi oggetto del programma di investimento agevolato siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme – inquadrabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato di Roma – disposte da leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche e tale circostanza venga rilevata dalla Regione, dal Soggetto Delegato S.p.A. e/o dalla Commissione nel corso delle istruttorie e/o degli accertamenti e/o delle ispezioni senza che il Soggetto Beneficiario ne abbia dato precedente segnalazione;

PUGLIA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud

- b. sia variata, senza l'autorizzazione della Regione, nel corso dell'attuazione del programma di investimenti, la localizzazione dell'intervento rispetto a quella originariamente prevista;
 - c. le agevolazioni sono, altresì, interamente revocate anche in caso di delocalizzazione così come definita al precedente comma 2 dell'articolo 6;
 - d. sia posto in liquidazione, sia ammesso o sottoposto a procedure concorsuali con finalità liquidatorie o cessi l'attività, se tali fattispecie si realizzano anteriormente al completamento del progetto di investimenti ovvero prima che siano trascorsi tre anni dal completamento degli investimenti;
 - e. si trasferisca altrove, si alieni o si destini ad usi diversi da quelli previsti nel progetto di investimenti ammesso alle agevolazioni, senza l'autorizzazione della Regione, i beni agevolati prima che siano trascorsi tre anni dal completamento degli investimenti;
 - f. non siano rispettati i Regolamenti UE in materia di azioni informative e pubblicitarie;
 - g. non sia adottato e mantenuto un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative agli interventi, ferme restando le norme contabili nazionali;
 - h. non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti i contratti collettivi di lavoro e le normative sulla salvaguardia del lavoro e dell'ambiente e non sia stata osservata la "clausola sociale" (di cui all'articolo 18 del presente Avviso) prevista ai sensi del Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009, "L.R. n. 28/2006 -Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" B.U.R.P. n. 191 del 30/11/2009;
 - i. non sia stato adempiuto l'obbligo di stipula della polizza catastrofale come introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023);
 - j. non sia rispettato l'obbligo del mantenimento e dell'incremento occupazionale nell'esercizio a regime e per n. 3 esercizi solari successivi per almeno il 90% dell'impegno assunto;
 - k. non siano rispettate le normative edilizie e urbanistiche oggetto dell'intervento nonché quelle inerenti alla tutela ambientale;
 - l. sia modificato, senza previa autorizzazione della Regione, nel corso di realizzazione del programma di investimenti agevolato, l'indirizzo produttivo dell'impianto, con il conseguimento di produzioni finali inquadrabili in una divisione della "Classificazione delle attività economiche ATECO 2025" diversa da quella relativa alle produzioni indicate nel programma approvato;
 - m. qualora senza l'autorizzazione della Regione, nel corso dell'attuazione del programma di investimenti, subentri una nuova Società a seguito di acquisizione, fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda, oltre che in caso di cessione di parti di attività produttive e di cespiti agevolati, e di cessione della gestione di azienda oggetto dei cespiti agevolati;
 - n. il Soggetto Beneficiario non trasmetta alla Regione, nei termini indicati dalla stessa, la documentazione finale comprovante l'effettuazione delle spese sostenute e pagate, nonché la relazione e le attestazioni di cui al precedente art. 15, comma 3;
 - o. il Soggetto Beneficiario non consenta, nei modi e nei termini previsti dal Disciplinare, i controlli e le ispezioni sulla realizzazione del programma di investimento agevolato;
 - p. il Soggetto Beneficiario sia destinatario di sanzioni interdittive, concernenti l'esclusione da agevolazione, finanziamenti, contributi o sussidi, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) e ss.mm.ii., o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.
3. I Soggetti Beneficiari accettano di essere inclusi nell'elenco dei beneficiari, nel quale sono pubblicati altresì la denominazione delle operazioni e l'importo del finanziamento pubblico destinato alle stesse e comunque tutti i dati previsti agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i. In caso di rifiuto da parte dei Soggetti Beneficiari, gli stessi saranno considerati rinunziatari dell'agevolazione, che pertanto verrà revocata.
4. L'importo del beneficio da restituire per effetto della revoca totale è maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione dell'aiuto. Tale importo sarà maggiorato di cinque punti percentuali nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere precedenti lettere a, b, c, h, i, k.
5. Le agevolazioni sono revocate parzialmente al Soggetto Beneficiario al verificarsi anche di una sola delle condizioni sotto elencate:
- a. qualora il Soggetto Beneficiario comunichi tempestivamente alla Regione l'eventuale distrazione dei beni agevolati dalle proprie immobilizzazioni e dall'uso previsto prima di tre anni dalla data di completamento dell'investimento. La revoca delle agevolazioni è commisurata alla spesa ammessa alle agevolazioni afferenti, direttamente o indirettamente, all'immobilizzazione distolta e al periodo di

PUGLIA



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud



- mancato utilizzo dell'immobilizzazione medesima con riferimento al prescritto termine di mantenimento in uso;
- b. qualora la violazione della "clausola sociale" di cui all'articolo 18 del presente Avviso comporti la revoca parziale delle agevolazioni.
 - c. limitatamente agli importi di cui al precedente articolo 9 comma 6, qualora non risultino realizzate le attività o rispettate le condizioni previste per la concessione delle premialità, limitatamente alla quota incrementale prevista;
 - d. qualora sopravvenga l'accertamento successivo, da parte di autorità competenti esterne, dell'inammissibilità di spese già sostenute e verificate dalla Regione. In tale circostanza sarà effettuata la rideterminazione del contributo attualizzato relativo all'importo dichiarato inammissibile ed oggetto di rettifica;
 - e. in tutte quelle ulteriori fattispecie, non riconducibili ai casi tassativamente elencati al precedente comma 2 del presente articolo e sanzionati con la revoca totale, nelle quali si accerti che la violazione/elusione delle obbligazioni assunte dal beneficiario per l'attuazione del programma di investimento;
 - f. il Soggetto Beneficiario realizzi l'investimento oggetto di agevolazione con il sistema della locazione finanziaria o attraverso i cosiddetti contratti "chiavi in mano" senza rispettare le relative condizioni di ammissibilità stabilite nell'Allegato n.2 parte integrante e sostanziale del presente Avviso.
- In tal caso, la revoca ha ad oggetto la sola parte dell'investimento per la quale si accerti la violazione/elusione.
6. In caso di revoca parziale delle agevolazioni, si procederà alla rideterminazione del contributo e le maggiori agevolazioni eventualmente erogate verranno detratte dalla prima erogazione utile, ovvero recuperate.
 7. L'importo del beneficio da restituire per effetto della revoca parziale è maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione dell'aiuto.

Art. 20 - Variazioni al programma approvato

1. Il progetto ammesso alle agevolazioni, salve cause di forza maggiore, non può essere modificato in corso di esecuzione, negli obiettivi, attività e risultati attesi.
2. Non costituiscono variazioni soggette ad autorizzazione, e sono quindi ammesse previa comunicazione :
 - le modifiche dell'identità del fornitore rispetto a quanto dichiarato in fase istruttoria, fermo restando il rispetto dei requisiti richiesti;
 - le sostituzioni o modifiche dei beni previsti, purché non alterino la funzionalità e la coerenza complessiva del progetto;
 - le variazioni di costo nell'ambito delle spese per opere murarie e assimilate, a condizione che non incidano sul progetto costruttivo approvato. Le variazioni riguardanti il progetto ammesso e non rientranti nelle casistiche di cui al comma precedente devono essere comunicate in modo tempestivo alla Regione, per la preventiva autorizzazione, pena il loro non riconoscimento.
3. Eventuali variazioni in aumento dell'ammontare degli investimenti rispetto a quanto approvato non potranno comportare, in nessun caso, un incremento del contributo pubblico concesso o concedibile.

Capo VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 - Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i.

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il procedimento amministrativo relativo al presente Avviso è attribuito alla:

REGIONE PUGLIA

Sezione Competitività – Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese.

Corso S. Sonnino, 177 – 70121 Bari

Il **responsabile del procedimento** è Ermanno De Filippis

Eventuali comunicazioni possono essere inviate all'indirizzo istituzionale:

jtfpia.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it.

PUGLIA



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud



Art. 22 - Pubblicità e trattamento dei dati personali

1. Ai fini della trasparenza e della pubblicità degli interventi cofinanziati dal PN JTF 2021–2027 il presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP), sui portali istituzionali della Regione Puglia (www.regione.puglia.it, <https://pugliasemplice.sistema.puglia.it>), nonché sul sito del Programma Nazionale JTF Italia (www.jtf.gov.it). Ai sensi del D.lgs. 30.06.2003, n. 196, del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs 10 agosto 2018, n.101, la Regione Puglia informa che i dati forniti e richiesti dal presente Avviso e dagli allegati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dall'Avviso.
2. Il Titolare del Trattamento è la Regione Puglia. I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono: Dott.ssa Rossella Caccavo, indirizzo e-mail: rp@regione.puglia.it alla quale è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'art. 12 DGPR, e/o per eventuali chiarimenti in materia di protezione e dati personali.
3. I dati saranno trattati ai fini dell'esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investito il Titolare del Trattamento, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici, nell'attuazione, gestione, monitoraggio dell'Avviso, e della conseguente assenza di obbligo ad acquisire il consenso scritto degli interessati.
4. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità connesse al presente procedimento e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata conclusione dello stesso. I dati saranno trattati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità suddette.
5. Successivamente saranno archiviati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Per lo svolgimento delle attività previste dall'Avviso, le informazioni raccolte saranno utilizzate con strumenti informatici e non, secondo le modalità inerenti le finalità suddette. I dati forniti non saranno oggetto di profilazione (processi decisionali automatizzati consistenti nell'utilizzo di informazioni per valutare determinati aspetti relativi alla persona, per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti).
6. I dati saranno trattati dal personale e dai collaboratori della Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Competitività espressamente nominati come "designati" o "persone autorizzate al trattamento". Designato al trattamento è il Dirigente pro tempore della Sezione Competitività, mail: competitivita@regione.puglia.it.
7. I dati raccolti potranno essere comunicati ad altri soggetti terzi, ivi incluso Il Soggetto Delegato, che prendono parte ai processi operativi o che, in ottemperanza a specifici obblighi di legge o di regolamento, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli (es. ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso agli atti nei limiti consentiti dalla legge n. 241/90).
8. Laddove il soggetto proponente risultasse beneficiario del finanziamento, le informazioni riferite al Soggetto, relative al progetto presentato, potranno essere pubblicate sui siti internet www.jtf.gov.it, www.regione.puglia.it e <https://pugliasemplice.sistema.puglia.it/>, in ottemperanza agli obblighi di pubblicità prescritti dalla legge Regionale del 20 giugno 2008, n. 15 "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia", dalla normativa comunitaria, nonché dalla normativa sulla trasparenza amministrativa (Decreto legislativo n. 33/2013).
9. Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della Protezione dei Dati (rp@regione.puglia.it).
10. Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti in base a quanto stabilito negli artt. 15 e ss. del citato Regolamento UE 2016/679, quali l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda o, infine, potranno opporsi al trattamento. L'apposita istanza può essere presentata per scritto a mezzo posta elettronica, posta elettronica certificata, lettera raccomandata a/r. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste.
11. I dati saranno resi disponibili sul sistema informativo ARACHNE. La Regione Puglia dispone l'accesso al sistema informativo ARACHNE, sviluppato dalla Commissione Europea per supportare le attività di verifica delle Autorità di Gestione dei Fondi strutturali 2021 - 2027 nell'individuazione delle iniziative potenzialmente esposte a rischi di frode, conflitti di interessi e irregolarità. Il sistema ARACHNE è alimentato da fonti dati esterne, quali banche dati mondiali (Orbis e Lexis Nexis World compliance), sistemi informativi della Commissione Europea (VIES e Infoeuro) e da fonti dati interne, rappresentate dalle informazioni provenienti dalle singole Autorità di Gestione dei diversi Stati membri titolari di Programmi comunitari FESR e

PUGLIA



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud



FSE riferite allo stato di attuazione delle operazioni. I dati, disponibili nelle banche dati esterne, saranno trattati al fine di individuare gli indicatori di rischio.

12. La Regione Puglia trasmette telematicamente al sistema informativo ARACHNE i dati delle operazioni rendicontate nell'ambito del PN JTF per il tramite del "Sistema Nazionale di Monitoraggio" gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-RGS-IGRUE. I dati disponibili nel sistema ARACHNE saranno trattati dalla Regione Puglia esclusivamente al fine di individuare i rischi di frode e le irregolarità a livello di Beneficiari, contraenti, contratti e progetti. Il sistema ARACHNE potrà essere utilizzato sia nella fase di selezione sia nella eventuale fase di attuazione dell'operazione. Il processo e lo scopo dell'analisi dei dati operato da ARACHNE sono descritti alla seguente pagina web della Commissione Europea: <https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&intPagId=3587&langId=it>.

Art. 23 - Norme anticorruzione

Al fine dell'applicazione dell'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro - pantouflage o revolving doors), le imprese beneficiarie si impegnano a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, a non attribuire incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione regionale, che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Regione Puglia nei propri confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con la Regione Puglia. Il mancato rispetto di tale divieto comporta la decadenza dalle agevolazioni, oltre all'eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente. Le imprese si impegnano altresì a rispettare integralmente la normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza amministrativa e conflitti di interesse, inclusi gli obblighi derivanti dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) della Regione Puglia, come da DSAN previste nella modulistica relativa al presente Avviso.

PER INFORMAZIONI:

Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico
Sezione Competitività – Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese
Corso Sonnino, 177, 70121 Bari.

PEC: jtfpia.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it; piajtf.pugliasviluppo@pec.it.

Siti internet: www.regione.puglia.it; <https://pugliasemplice.sistema.puglia.it/>; www.pugliasviluppo.eu.

Si fa presente che tutte le comunicazioni e/o informazioni di carattere generale pubblicate sul sito istituzionale nella pagina dedicata all'Avviso si considerano valide per tutti i destinatari interessati ed hanno valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Analogamente, tutte le comunicazioni presenti nell'area di lavoro dedicata ad ogni istanza (c.d. cruscotto imprese) ed alle quali sono associate notifiche di cortesia automaticamente inviate dal portale pugliasemplice.sistema.puglia.it sul domicilio digitale speciale indicato nell'istanza o modificato successivamente da parte del richiedente mediante le funzioni del portale, si considerano valide per il destinatario interessato ed hanno valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

E' onere del richiedente, pertanto, indicare correttamente la PEC nell'istanza e verificare costantemente che sia attiva e funzionante, al fine di ricevere le PEC di cortesia.

Allegati all'Avviso:

Allegato n.1 Glossario

Allegato n.2

Allegato n.3 Codici ATECO Ammissibili

Allegato n.4 Modulistica istanza di accesso

Allegato n.5 Procedure e Criteri di valutazione